

# infor m news

**Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti  
e Conservatori  
della Provincia di Salerno**

Via Vicinanza, 11 - 84123 Salerno  
Tel. 089.241472 - 331.4989813  
Fax. 089.252865  
info@architettisalerno.it  
www.architettisalerno.it

5

Novembre 2011 > Gennaio 2012

Sped. abb. postale comma 34 - Articolo 2 legge 549/95  
Autorizzazione n. 589 del 31.10.83 - Tribunale di Salerno  
Periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

a cura di  
**arch. Maria Gabriella Alfano**

2

Attività del Consiglio

10

Consiglio Nazionale Architetti

11

Inarcassa

12


Dagli Enti

14

Approfondimenti e News

*Inserto staccabile*

- Lettera di partecipazione Mostra di Architettura 2001-2011  
*Norme, circolari, giurisprudenza*





## Attività del Consiglio

- Il Consiglio ha confermato in € 150,00 la quota di iscrizione per l'anno 2012.
- Il 34% della predetta somma sarà versato al Consiglio Nazionale.
- Il termine per il pagamento è il 30 aprile prossimo.
- La quota di iscrizione può essere pagata a mezzo: bollettino di c/c postale n. 27139849; bonifico cod. IBAN IT29 A076 0115 2000 0002 7139 849; o presso la Segreteria dell'Ordine.

2

### ■ Emendamenti proposti dal CNAPPC al D. L. 1/2012

**OGGETTO** - *Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*

#### PRESENTAZIONE

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, assieme al D.L. 138/2011, costituisce l'occasione per riformare finalmente gli ordinamenti professionali e mettere i professionisti italiani in grado di dare un contributo più fattivo allo sviluppo del Paese.

Nel processo riformatore in corso, tuttavia, è necessario correggere alcune norme che risultano in contraddizione con l'obiettivo, condiviso, di aprire il mercato professionale, garantirne l'accesso ai giovani e salvaguardare i cittadini e i principi costituzionali connessi alla difesa dell'ambiente e alla sicurezza dell'habitat.

Si propongono, pertanto, gli emendamenti che seguono, preceduti dalle motivazioni che li determinano:

- Gli emendamenti n. 1 e n. 2 si riferiscono all'effetto dell'abrogazione delle tariffe nelle gare per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e simili.

Infatti, nell'ambito dei contratti pubblici, l'assenza di riferimenti tariffari finirebbe paradossalmente per paralizzare i suddetti affidamenti (e di conseguenza l'intero settore dei lavori pubblici),

in quanto verrebbero meno le regole certe per il calcolo dell'importo presunto dei compensi da porre a base d'asta nelle gare, che vengono esperite con procedure diverse (affidamento diretto, procedura negoziata o asta pubblica) in ragione dell'importo dei suddetti compensi stimati dal Responsabile Unico della Stazione Appaltante.

La carenza di riferimenti tariffari, dunque, allimenterebbe una discrezionalità illimitata per le stazioni appaltanti, con il rischio che gli incarichi vengano affidati con procedure dirette o negoziate in luogo di procedure aperte (aste pubbliche), alterando proprio quei principi di concorrenza, trasparenza e pari opportunità che le nuove norme sulle professioni dovrebbero garantire, nel rispetto del Trattato di trasparenza e della Direttiva Europea 2004/18. Peraltro, la reintroduzione dei riferimenti tariffari nell'ambito dei lavori pubblici non comprometterebbe la libera concorrenza, garantita comunque dalla possibilità per i professionisti concorrenti, in fase di gara, di offrire il ribasso ritenuto opportuno, nel rispetto del cosiddetto Decreto Bersani (il D.L. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006), che aveva già di fatto abbattuto i minimi tariffari.

- Con l'emendamento n. 3 si propone di modificare l'art. 10 della cosiddetta "legge di stabilità" (n. 183/2011), con particolare riferimento al socio di capitale, senza limiti, nelle società tra professionisti. L'art. 33, comma 5, della Costituzione stabilisce che "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale".

L'esame di Stato è prescritto perché le professioni regolamentate soddisfano direttamente diritti costituzionalmente tutelati, come la salute o la difesa, ovvero implicano attività particolarmente delicate che, se male esercitate, possono comportare la compromissione di beni di primaria importanza (si pensi alla sicurezza degli edifici). E' per questo che l'ordinamento impone non solo la qualificazione tecnica dei professionisti, ma anche la loro indipendenza.

Al contrario, i professionisti che esercitano la professione in una società la cui partecipazione di maggioranza o – peggio ancora – la cui *governance* è nelle mani di un socio di solo capitale, non hanno alcuna garanzia di indipendenza; ciò mette a rischio i diritti costituzionali dei clienti, i quali non sono a conoscenza degli interessi economici del socio di capitale, specialmente se si consente la partecipazione a persone giuridiche e non solo a persone fisiche (si pensi a chi affida una causa con-

tro una società commerciale ad una STP il cui socio di maggioranza abbia anche partecipazioni nella società in questione o a chi affida il progetto di un edificio ad una STP il cui socio di maggioranza possiede un'impresa edile che potrebbe essere favorita nell'affidamento dei lavori). Il socio di capitale potrebbe anche essere un professionista sospeso o addirittura radiato dall'Albo professionale.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso art. 10 oggetto dell'emendamento, i doveri deontologici gravano, oltre che sulla STP, anche sui singoli soci professionisti, ma non sul socio di capitale, con gravissimi rischi per i diritti dei committenti. È peraltro ingannevole e irragionevole che la denominazione di STP spetti sia a società di soli professionisti che a società partecipate da soci di capitale, le quali non sono certamente società tra (soli) professionisti come la denominazione lascerebbe intendere. Con tale emendamento, pertanto, si intende rivalutare il ruolo dei professionisti in seno alle STP, a garanzia del committente, ricalcando modelli già adottati in Francia e in Spagna.

- Con gli emendamenti n. 4 e n. 5 viene salvaguardata l'applicazione dell'art. 91, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che *"quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee"*.

Con tali emendamenti, in particolare, l'accorpamento del progetto preliminare alle fasi progettuali successive, previsto dall'art. 52, comma 1, del D.L. n. 1/2012, viene consentito solo nelle procedure ordinarie ma non nei casi di cui al sopracitato art. 91, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, nella consapevolezza che la fase preliminare sia assolutamente indispensabile nei concorsi di progettazione o nei concorsi di idee.

Sono queste le ragioni per cui si ritiene di modificare il Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, con gli emendamenti che seguono, con l'obiettivo di riformare il mercato e il ruolo delle professioni, ma nel rispetto di regole comuni alla maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea.

#### **EMENDAMENTO N. 1**

All'art. 9, comma 2, dopo le parole *"da parte di un organismo giurisdizionale"* aggiungere quanto segue:

**nonché per le prestazioni di cui all'art. 90, comma 1,**

**del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

#### **EMENDAMENTO N. 2**

All'art. 9, comma 2, dopo le parole *"sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe"* aggiungere quanto segue:

**e i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici.**

#### **EMENDAMENTO N. 3**

Dopo l'art. 9, aggiungere il seguente articolo:

##### **Art. 9 bis Società tra professionisti**

Alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, all'art. 10, comma 4, dopo la lettera d), inserire quanto segue:

**"e) l'appartenenza ai soci professionisti della maggior parte dei diritti patrimoniali e di voto nelle società di capitali, e la maggioranza del patrimonio sociale e del numero di soci professionisti nelle società di persone;**

**f) la presenza di soci professionisti di almeno la metà più uno dei membri degli organi sociali, nelle società di capitali ed, in caso di società unipersonali o di amministratori delegati, lo svolgimento di tale funzioni da parte di soci professionisti;**

**g) che il voto della maggioranza dei soci professionisti, indipendentemente dal numero dei soci presenti, prevalga nelle decisioni degli organi collegiali."**

#### **EMENDAMENTO N. 4**

All'art. 52, comma 1, lettera a), dopo le parole *"e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)"*, aggiungere quanto segue:

**e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 91, comma 5, ove non può essere omissivo o accorpato il progetto preliminare.**

#### **EMENDAMENTO N. 5**

All'art. 52, comma 1, lettera b), dopo le parole *"al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse"* aggiungere quanto segue:

**e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 91, comma 5, ove non può essere omissivo o accorpato il progetto preliminare.**



## ■ Comune di Angri.

*Al Sindaco*

*Al Responsabile U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione del Territorio*

**OGGETTO** - *Concorso di idee per la riqualificazione e l'arredo delle rotatorie stradali e la realizzazione di pannelli con la scritta "Benvenuti ad Angri" da apporre all'inizio delle strade di accesso alla cittadina.*

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario arch. Carmine Fiorillo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all'oggetto ed a presidio degli interessi della categoria professionale rappresentata, fa rilevare le rilevanti anomalie che contraddistinguono il concorso di idee indetto.

Si ricorda che il concorso di idee è disciplinato dal Codice degli Appalti (art. 108 D. Lgs. 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (art. 259 D. Lgs. 207/2010), ed i soggetti aventi titolo a partecipare sono quelli elencati all'art. 90 comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h). È altresì prescritto il divieto di forme di limitazione dei concorrenti su base territoriale.

Orbene, il concorso di idee indetto da Codesta P.A. annovera promiscuamente tra i partecipanti sia liberi professionisti, aventi titolo a prendere parte ai concorsi di idee in forza del Codice Appalti, sia studenti universitari, condizionatamente alla residenza nel Comune di Angri.

Trattasi di previsioni assolutamente illegittime, laddove, delle due l'una:

- o la selezione è per professionisti, ed allora andranno applicate rigorosamente le previsioni di legge che ne individuano forme, termini, requisiti e modalità;
- o la selezione è per studenti, ed allora, essendosi al di fuori del campo degli appalti pubblici, non può essere prevista né la contestuale partecipazione dei professionisti né la rigorosa redazione di elaborati tecnici di livello professionale, come di contro richiesti dal bando (si cfr. art. 7).

Inutile, infine, ribadire l'abnorme illegittimità della limitazione territoriale ai "tecnici residenti nel Comune di Angri".

Ciò premesso, nel comunicare che, a dispetto di quanto richiesto dall'art. 16 del bando, alcuna diffusione

si intende dare da parte di questo Ordine al concorso in oggetto, si invita il Comune di Angri a ritirarlo ed a riproporlo, una volta emendato dai rilievi sopra riscontrati.

Con osservanza

Salerno, lì 24.11.2011

IL PRESIDENTE

*Arch. Maria Gabriella Alfano*

## ■ Comune di Giffoni Sei Casali.

*Al Sindaco*

*Al Responsabile dell'Area Tecnica*

### ATTO DI INVITO E DIFFIDA

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo,

### PREMESSO CHE

- Lo scrivente Ordine ha appreso, di recente, che con delibera di C.C. n. 34 del 25.09.2011 Codesta Amministrazione ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, di cui all'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 ed all'allegato 1 alla L.R.C. 10/1982;

- Dall'esame di tale provvedimento, emerge palese la violazione

a) dell'allegato 1 della L.R.C. 10/1982, tuttora vigente in esito all'abrogazione dell'art. 41 co. II della L.R.C. 16/2004, che stabilisce che tali commissioni sono composte "da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline agricole - forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e legislazione Beni Culturali" che "non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato";

b) della circolare esplicativa 04.08.2011 prot. n. 2011.0602279, con cui l'A.G.C. Governo e Territorio della Regione Campania ha precisato che la Commissione per il paesaggio è "costituita dal Responsabile Unico del Procedimento ... nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così

come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/1982, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata”;

- Invero, a fronte di tali previsioni, codesta Amministrazione, nella seduta consiliare del 25.09.2011:

- ha provveduto alla nomina dei membri senza acquisire le candidature con relativi curricula professionali di “esperti” nelle prefate materie: sicché non si comprende sulla base di quali elementi sia stata riportata a fianco dei nominativi dei membri designati l’annotazione della materia di cui gli stessi sarebbero esperti;

- ha votato la nomina di soli 4 e non cinque membri, perché nella stessa delibera 34/2011 si dà atto che “il Presidente è già stato individuato nella persona dell’ing. Alfonso Tisi in virtù della convenzione sottoscritta”;

- la nomina di tale ultimo componente è illegittima non solo perché avvenuta in difformità dalla legge, ma anche perché è relativa all’utilizzo di un tecnico – *OMISSIS* – già inserito, in virtù di convenzione di utilizzazione tra Enti (il Comune di Giffoni Sei Casali ed il Comune di S. Cipriano Picentino), nell’organigramma burocratico del Comune di Giffoni Sei Casali quale supporto all’Ufficio VAS ed ai procedimenti paesaggistici; sicché, la sua figura, del tutto equipollente a quella di un dipendente, anche se a t.d., dell’Ente, può assolvere al ruolo del responsabile del procedimento, non di esperto della Commissione, stante per giunta il divieto sancito dall’all. 1 alla L.R.C. 10/1982;

- è interesse dello scrivente Ordine, in qualità di soggetto qualificato ai sensi dell’art. 9 della L. 241/90, specificamente nella materia del paesaggio e della gestione della tutela del territorio, ricondurre il procedimento di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio nei binari della legittimità;

#### INVITA E DIFFIDA

Il Comune di Giffoni Sei Casali, in persona del Sindaco e/o del Responsabile Area Tecnica, **ad annullare in autotutela la delibera consiliare n. 34/2011** di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, provvedendo, per l’effetto, a rinnovare il relativo procedimento.

Con osservanza

Salerno, 24.11.2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Arch. Carmine Fiorillo

IL PRESIDENTE  
Arch. Maria Gabriella Alfano

#### Comune di Giffoni Sei Casali.

Al Sindaco

Al Responsabile dell’Area Tecnica

**OGGETTO** - *Bandi per concorsi di idee ad oggetto “Riqualificazione P.zza Corte dei Santi-Sieti”, “Realizzazione polo fieristico-Malche”, “Realizzazione parco fluviale-Prepezzano” e “Realizzazione centro polifunzionale-Capitignano”*

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario arch. Carmine Fiorillo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all’oggetto ed a presidio degli interessi della categoria professionale rappresentata, fa rilevare le rilevanti anomalie che contraddistinguono i concorsi di idee indetti.

Si ricorda che il concorso di idee è disciplinato dal Codice degli Appalti (art. 108 D. Lgs. 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (art. 259 D. Lgs. 207/2010), ed i soggetti aventi titolo a partecipare sono quelli elencati all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Orbene, i concorsi di idee indetti da Codesta P.A. annoverano tra i partecipanti studenti e laureati non professionisti, con la consulenza/tutoraggio di professionisti e richiedono, nel contempo, la redazione di elaborati tecnici di livello professionale per la progettazione di specifiche opere pubbliche.

Trattasi di previsioni assolutamente illegittime, laddove la promiscua partecipazione di studenti e professionisti (anche se con funzione di consulenza) è inammissibile, perché o la selezione è per professionisti, ed allora andranno applicate rigorosamente le previsioni di legge che individuano forme, termini, requisiti e modalità di indizione e svolgimento di tali procedure, o è per studenti, ed allora, essendosi al di fuori del campo degli appalti pubblici, non può essere prevista né la contestuale partecipazione dei professionisti né la redazione di elaborati tecnici di livello professionale (comprendendo persino la progettazione di opere di ingegneria naturalistica).

Ciò premesso, si invita il Comune di Giffoni Sei Casali a ritirare i bandi di cui in oggetto ed a riproporli, una volta emendati dai rilievi sopra riscontrati.

Salerno, lì 24.11.2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Arch. Carmine Fiorillo

IL PRESIDENTE  
Arch. Maria Gabriella Alfano



## ■ Comune di Vietri sul Mare.

*Al Sindaco*

*Al Dirigente UTC*

*Al Presidente della Giunta Regionale della Campania*

*Al Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino*

**OGGETTO** - *Delibera di C.C. n. 41 del 03.11.2011 di nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio.*

Con vivo apprezzamento questo Ordine aveva preso atto e dato riscontro alla nota del Dirigente UTC prot. n. 12757 del 06.10.2011 di richiesta dei criteri per l'individuazione dei componenti commissione locale per il paesaggio.

Con grande rammarico, di contro, oggi prende atto della delibera consiliare n. 41/2011, con la quale, in totale spregio dei principi ordinamentali di riferimento e delle indicazioni fornite, il Comune di Vietri Sul Mare ha provveduto alle nomine.

Avevamo rammentato, a quanto pare inutilmente, che tali nomine vanno effettuate in base ai titoli effettivamente posseduti e non su base "politica". Tale indicazione non era frutto di una soggettiva interpretazione dell'Ordine, ma di un pacifico, consolidato orientamento giurisprudenziale desumibile dalle sentenze che per Vostra opportuna conoscenza, a titolo esemplificativo, si richiamano: TAR Campania - Napoli, I Sez., n. 43/2010; Cons. Stato, VI Sez., n. 6297/2009; Cons. Stato, IV Sez., n. 1218/2007; Cons. Stato, VI Sez., n. 5325/2006; TAR Sardegna, II Sez., n. 128/2008.

Codesta Amministrazione, è così pervenuta alla nomina degli "esperti" senza aver preventivamente stabilito i criteri in forza dei quali individuare le competenze specialistiche e senza acquisire le candidature con relativi curricula professionali, in difetto dei quali non è dato di comprendere sulla base di quali elementi sia stata riportata a fianco dei nominativi dei membri designati l'annotazione della materia di cui gli stessi sarebbero esperti.

Nel fare presente a Codesto Ente comunale che sulla materia della nomina dei componenti la Commissione per il paesaggio questo Ordine, di recente, ha già promosso un'iniziativa giudiziaria dinanzi al TAR Campania - Salerno, relativa a delibera di nomina recante profili di illegittimità analoghi a quella di cui in oggetto, si invita e diffida il Comune di Vietri sul Mare ad annullare la delibera di C.C. n. 41/2011 ed a

riproporre la procedura di nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio emendata dai vizi rilevati.

Invita la Regione Campania che legge per conoscenza ad esaminare, per quanto di sua competenza, la vicenda, in relazione al ruolo rivestito in materia di autorizzazione paesaggistica ed ai poteri di ritiro della delega ai Comuni, ai sensi dell'art. 146 co. VI del D. Lgs. 42/2004, nel caso questi non mantengano "un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche".

Con osservanza

Salerno, 03.11.2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Arch. Carmine Fiorillo

Arch. Maria Gabriella Alfano

## ■ Comune di San Giovanni a Piro.

*Al Responsabile del Settore LL.PP.*

**OGGETTO** - *Determinazione del Responsabile del Servizio n. 155 del 19.10.2011, di affidamento alla Società Sparta S.r.l. dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "completamento del porto di Scario IV lotto funzionale - Adeguamento Molo Immacolata e scivolo di alaggio destinati prevalentemente alle utenze marittime professionali".*

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo, in relazione alla delibera in oggetto, osserva quanto segue.

L'affidamento in via diretta dell'incarico risulta effettuato in applicazione dell'art. 125 co. XI del Codice Appalti - D. Lgs. 263/2006 - che disciplina l'affidamento dei servizi c.d. in economia (fino ad € 40mila).

Senonché, l'entità dei compensi, nel corpo della determina, non risulta effettivamente e definitivamente quantificato, in quanto si prevede:

- € 4.000 oltre accessori da corrispondersi all'esito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del progetto esecutivo;

- Il residuo compenso, non quantificato, da corrispondersi "al conseguimento del finanziamento FEP Campania 2007 - 2013" e nella misura "come derivante dalla parcella professionale commisurata all'importo

*effettivo dei lavori e forniture con l'applicazione della riduzione del 5,001%".*

Sulla scorta di tali elementi, non risulta verificato il presupposto dell'applicabilità della disciplina sugli affidamenti diretti ex art. 125 co. XI – importo inferiore ai 40mila Euro. Codesta P.A., peraltro, non pare abbia considerato che il valore dei corrispettivi dei singoli servizi tecnici non può essere frazionato, laddove, ai sensi dell'art. 91 del Codice degli Appalti, è imposta la sommatoria dei corrispettivi dei vari servizi tecnici (tutti i livelli della progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, la D.L., il coordinamento per la sicurezza). Si impone altresì considerare che è vietato subordinare il pagamento dei compensi professionali al conseguimento del finanziamento: tale divieto, sancito dall'art. 92 co. I del D. Lgs. 163/06, è tuttora vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 248/06, come ribadito anche dall'Autorità di Vigilanza (cfr. deliberazione Consiglio n. 33 del 08.04.2009).

Alla luce di tali elementi, si chiede al Comune di San Giovanni a Piro, in persona del Responsabile del Servizio LL.PP. o di qualsivoglia altro legale rappresentante p.t., di voler fornire gli opportuni chiarimenti a questo Ordine in merito alla conformità della determina di cui in oggetto alle procedure previste dal Codice Appalti.

Espressamente riservato il ricorso all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Con osservanza

Salerno, 15.11.2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
Arch. Carmine Fiorillo        Arch. Maria Gabriella Alfano

### ■ Comunità Montana Bussento-Lambro e Mingardo.

*Al Responsabile del Settore LL.PP.*

**OGGETTO** - *Procedura di conferimento incarico di servizi di direzione dei lavori ed attività connesse, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento "PSF 123/SA – Progetto di rimodulazione degli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Del. CIPE 132/99 – Comuni di Ascea, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Butani, Montano Antilia e Pisciotta"..*

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in

Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo, in relazione alla procedura di cui in oggetto, indetta con bando prot. n. 8628 del 18.10.2011, fa rilevare la sussistenza di illegittime previsioni recate dal disciplinare di gara annesso al bando in ordine all'individuazione dei requisiti tecnici e professionali minimi richiesti per la partecipazione.

In particolare, si contesta l'evidente illegittimità dei requisiti di cui al punto a.1) del par. 2.3.1 "Requisito di cui all'articolo 263 comma 1, lettera b)", e del par. 2.3.2 rubricato "Requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c" di tale disciplinare, nella parte in cui limitano arbitrariamente i "servizi tecnici valutabili" allo specifico servizio di Direzione lavori.

Si ricorda come, quand'anche con riferimento alle pregresse (ma, sul punto, identiche) disposizioni del D.P.R. 554/99, l'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi, con deliberazione n. 385/2001, ha chiarito che "rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 50 del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio connesse alla predetta attività di progettazione elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della legge quadro" (oggi articolo 90, comma 1 e articolo 91, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006).

I requisiti di cui all'articolo 263 del d.P.R. 207/2010 sono rapportati a tutte le attività rientranti nell'articolo 252 del medesimo decreto, nell'individuazione sopra riportata, e pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di tutti i servizi tecnici ivi contemplati.

Ne discende, come precisato successivamente nella determinazione n. 5/2010 dell'Autorità che "nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver



svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare" (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2464).

Nel caso in esame, pertanto, è evidente, in totale analogia con il **parere di precontenzioso n. 2 del 12.01.2011 reso dalla stessa Autorità**, una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza, per aver la stazione appaltante fissato i requisiti tecnici e professionali minimi di accesso dei candidati in maniera difforme rispetto al citato art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, ed, in particolare, in modo più restrittivo. Infatti, mentre tale norma, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa, ritiene utile l'esperienza progressa acquisita **nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria di cui al citato art. 252**, la *lex specialis* di cui trattasi prende in considerazione i soli servizi di "direzione dei lavori".

Alla luce di quanto osservato e rilevato, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno

#### INTIMA E DIFFIDA

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo ad emendare gli atti di indizione della procedura selettiva di cui in oggetto ed a riproporli in conformità alle previsioni legali, con rinnovazione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, preannunciando che, in mancanza, sarà adita l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture perché eserciti i poteri di controllo istituzionale ad essa devoluti.

Con osservanza

Salerno, 16.11.2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Arch. Carmine Fiorillo  
IL PRESIDENTE Arch. Maria Gabriella Alfano

#### Comune di San Gregorio Magno.

Al Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP.

All'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture - ROMA

**OGGETTO** - **Determine n. 281 del 01.12.2011 di conferimento incarico per direzione lavori e coordinamento sicurezza in corso d'opera e n. 282 del 01.12.2011 di conferimento incarico per collaudo statico e tecnico**

**- amministrativo per i lavori di adeguamento statico, consolidamento, valorizzazione dell'ex scuola statale comunale di S. Gregorio Magno e sua trasformazione in biblioteca comunale e sala convegni/concerti.**

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere segretario arch. Carmine Fiorillo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all'oggetto,

#### PREMESSO CHE

- gli incarichi di cui in oggetto erano già state oggetto, nel corso del 2010, di un'unica procedura di conferimento, definitasi con determina del Responsabile UTC n. 165 del 06.07.2010 di affidamento dell'incarico al R.T.P.;

- tale procedura venne contestata da questo Ordine, con atto di diffida a disporre l'autotutela e contestuale istanza di precontenzioso all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, sotto molteplici profili ed in particolare:

a) l'incarico veniva indebitamente quantificato in € 98.500,00 solo tramite l'artificioso espediente del ribasso del 20%; erroneamente, pertanto, la procedura è stata qualificata di importo inferiore ad € 100.000,00;

b) il bando non individuava alcun requisito tecnico ed economico ma genericamente richiedeva la "presenza nel curriculum di prestazioni professionali relative a tipologie affini a quella oggetto dell'affidamento", in violazione dell'art. 63 del D.P.R. 554/99, lett. o) e dell'art. 253 del Codice degli Appalti, comma 15 bis;

c) Altresì illegittima era la previsione di affidamento secondo il "grado di fiducia da parte dell'Amministrazione, sia per conoscenza diretta, sia per indagini svolte";

- a fronte di tali contestazioni, Codesta Amministrazione comunicava, in data 04.10.2010, di aver adottato la determina n. 241 del 28.09.2010, di annullamento della procedura selettiva;

- senonché, con le determine oggi contestate, la P.A. ha:  
- frazionato l'attività professionale, suddividendola in due incarichi;

- quantificato ciascuno dei due incarichi di importo inferiore ad € 40mila, facendoli rientrare nel novoro degli incarichi c.d. in economia ex art. 125 del Codice Appalti;

- affidato i due incarichi in maniera fiduciaria, con delibera di individuazione diretta e senza procedura selettiva; uno dei due incarichi, peraltro, è in favore dello stesso soggetto – già individuato con la procedura selettiva del 2010;



## CONSIDERATO CHE

- tali determine sono gravemente illegittime, in quanto emesse in violazione del divieto di frazionamento degli incarichi progettuali, nei quali, com'è noto, tutti i servizi attinenti alla progettazione vanno sommati per l'individuazione della soglia economica in relazione alla quale effettuare la corretta procedura di scelta del professionista;
- trattasi di artificioso frazionamento palesemente posto in essere con il fine di eludere le regole dell'evidenza pubblica e pervenire comunque all'individuazione dei professionisti già precedentemente prescelti, con procedura illegittima.

Stante tutto quanto precede, si

## INTIMA E DIFFIDA

L'organo in epigrafe indicato a disporre, nell'esercizio dei poteri di autotutela, l'annullamento delle determine di cui in oggetto, comunicando che viene dato coevamente corso alle più opportune azioni di tutela dinanzi all'Autorità di Vigilanza per i contratti di lavori, servizi e forniture.

Con osservanza

Salerno, lì 13.12.2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
*Arch. Carmine Fiorillo*         *Arch. Maria Gabriella Alfano*

## ■ Filo diretto sui problemi fiscali.

Cari Colleghi,  
sono sempre più numerose le Vostre richieste di chiarimenti in materia fiscale. Non sempre abbiamo la risposta pronta, esulando la materia dalle nostre competenze.

Per questa ragione abbiamo deciso di creare uno spazio sul sito dedicato a questi temi, chiedendo la collaborazione dello Studio Cerenza, consulente fiscale dell'Ordine, che ha manifestato la disponibilità a rispondere ai nostri quesiti ed a trattare in modo sistematico temi emergenti.

Nel ringraziare lo Studio Cerenza per la disponibilità, abbiamo pubblicato sul nostro sito un primo contributo dedicato al Nuovo Regime dei Minimi che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012. Potete formulare richieste di chiarimento o quesiti scrivendo a [redazione@architettisalerno.it](mailto:redazione@architettisalerno.it)

IL PRESIDENTE  
*Maria Gabriella Alfano*

## ■ EXPOEDILIZIA. Fiera di Roma 22-25 marzo 2012.

Cari Colleghi,  
il Consiglio ha stabilito di partecipare alla 5<sup>a</sup> Fiera Professionale per l'Edilizia e l'Architettura che si terrà presso la Fiera di Roma dal 22 al 25 marzo 2012 (giovedì-domenica). La partecipazione consiste nell'organizzazione di eventi e in uno spazio espositivo dedicato alla promozione dell'Ordine. Il Consiglio ha designato quale responsabile dell'organizzazione l'arch. Maddalena Pezzotti.

Tra le iniziative legate all'evento è prevista una giornata in Fiera con ingresso gratuito per gli architetti di Salerno, sempre che si raggiunga il numero di 50 partecipanti. A tale scopo Vi invitiamo a prenotarvi entro il 27 gennaio 2012 presso la Segreteria dell'Ordine versando, a titolo di impegno, la somma di 10,00 Euro che Vi sarà restituita il giorno della visita. La mancata partecipazione non darà diritto alla restituzione della quota di prenotazione. La visita alla Fiera avrà luogo il 22 marzo. Nelle prossime settimane pubblicheremo ulteriori dettagli dell'iniziativa, auspicando la vostra attiva partecipazione.

Cordiali saluti  
IL PRESIDENTE  
*Maria Gabriella Alfano*

*Expoedilizia 2012 rinnova la propria attenzione rispetto ai temi della **riqualificazione energetica** degli edifici, dell'**isolamento termico ed acustico**, del **verde tecnologico**, delle **energie alternative**: driver di crescita per il mondo delle costruzioni e chiave di volta per una nuova congiuntura del settore.*

Secondo l'osservatorio ANCE saranno gli interventi di **recupero urbano** e il **ripristino** in genere a **sostenere il settore** per il futuro più prossimo, alla luce di questa previsione saranno affrontate anche le seguenti tematiche

- **recupero edilizio** come mezzo per la riqualificazione del patrimonio abitativo italiano a fronte dello stallo delle nuove costruzioni;
- **autocostruzione** come peculiarità del costruire nelle regioni del Centro e del Sud Italia;
- **sostenibilità** nelle nuove costruzioni e nelle **ristrutturazioni**,
- **sicurezza** all'interno del cantiere edile.

La sessione convegnistica della manifestazione sarà curata come di consueto dalle più autorevoli **associazioni di categoria** del settore e da prestigiosi **enti di formazione**.

Maggiori informazioni su [www.expo-edilizia.it](http://www.expo-edilizia.it).



## Consiglio Nazionale Architetti

### ■ Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione.

*Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

**OGGETTO - Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12/11/2011, n. 183" [▲]- Chiarimenti.**

Si segnala che il 22.12.2011 è stata emanata la Direttiva n. 14/2011 in oggetto, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed applicabile, di conseguenza, a tutti gli Ordini professionali, quali enti pubblici non economici ricompresi in tale articolo. In tale direttiva si prevedono gli adempimenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, decorrenti dal 1° gennaio 2012.

In particolare si prevede che:

- le certificazioni rilasciate in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;
- a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, integrando tali comportamenti violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
- su ogni certificato rilasciato dall'Ordine in ordine a stati, qualità personali e fatti certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*; in assenza della predetta dicitura, la certificazione è nulla, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del Decreto del Presidente

della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

- gli Ordini sono tenuti ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, nonché per la predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 D.Lgs. 82/2005;

- gli Ordini, per il tramite dell'ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Si rinvia, comunque, alle prescrizioni contenute nel testo della Direttiva che si rimette in allegato.

Con i migliori saluti.

Roma, li 28/12/2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*Arch. Franco Frison*

IL PRESIDENTE

*Arch. Leopoldo Freyre*

### ■ Circolare CUP.

*Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

**OGGETTO - Circolare CUP "Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento".**

Si informa che il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali ha predisposto una circolare sulle novità in materia di società professionali con la quale si evidenziano gli aspetti di maggiore criticità legati alla disciplina vigente. Nel documento si segnala la necessità di intervenire attraverso un'azione correttiva da affiancare all'attività di redazione del decreto di regolamentazione che il Ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, è chiamato ad emanare entro sei mesi.

Si richiama in particolare quanto evidenziato nel documento in merito all'iscrizione all'Albo delle nuove società tra professionisti.

Questo Consiglio Nazionale, avendo condiviso i contenuti della circolare in oggetto, ha ritenuto di darne ampia diffusione per opportuna conoscenza.

Con i migliori saluti.

Roma, li 13/01/2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*Arch. Franco Frison*

IL PRESIDENTE

*Arch. Leopoldo Freyre*

## Inarcassa

### ■ Regolamento inabilità temporanea.

#### Art. 1 – Oggetto

All'iscritto ad Inarcassa, che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale, l'Associazione corrisponde un'indennità giornaliera per il periodo di inabilità.

L'indennità per inabilità temporanea è erogata al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che comporti la sospensione dell'attività dell'iscritto.

L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione.

#### Art. 2 – Definizioni

Per inabilità temporanea si intende l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione.

Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

1. Sono considerati infortuni anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti;
- d) i colpi di sole o di calore;
- e) le lesioni determinate da sforzi.

Sono altresì compresi:

- f) gli infortuni subiti in stato di malore;
- g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché quelli derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'iscritto non vi abbia preso parte attiva.

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida:
  - di macchine agricole operatrici per uso professionale;
  - di natanti o imbarcazioni per uso professionale;

tale rischio invece è compreso se l'infortunio deriva

dall'esercizio dell'attività professionale;

- b) dalla guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione se l'associato è privo della prescritta patente di abilitazione;
- c) dalla guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani ed ultraleggeri) e subacquee; sono tuttavia compresi gli infortuni che l'associato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque condotti;
- d) dalla pratica non puramente amatoriale di attività sportive;
- e) dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che esse abbiano carattere puramente amatoriale;
- f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da guerra e insurrezioni.

#### Art. 3 – Requisiti per l'accesso alla indennità

L'indennità viene erogata a condizione che:

- la durata minima dell'inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;
- il richiedente al momento della domanda, abbia maturato almeno tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione e sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto;
- il richiedente rimanga iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
- il richiedente non abbia ancora compiuto i 65 anni di età.

L'assenza di tali requisiti sostanziali comporta l'insussistenza, in capo all'iscritto, del diritto all'erogazione dell'indennità.

Si prescinde dall'anzianità di tre anni in caso d'infortunio.

#### Art. 4 – Presentazione della domanda

La domanda, redatta in carta libera dall'iscritto ad Inarcassa o da familiare, in caso di suo impedimento, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data dell'accertamento medico dell'inabilità e deve essere corredata a cura del richiedente:

- a) da certificato medico comprovante:
  - la causa dell'insorgenza dell'inabilità temporanea;
  - la data di inizio;
  - il periodo di inabilità temporanea presunto direttamente ed esclusivamente conseguente all'infortunio o alla malattia;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, resa sotto la propria personale responsabilità, nella quale vengano comunicati:



- il possesso della partiva IVA;
- l'iscrizione all'Albo Professionale;
- il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria per i periodi di iscrizione all'Associazione;
- la descrizione dell'evento;
- la sospensione totale dell'attività lavorativa per il periodo di inabilità temporanea.

La domanda e la certificazione medica, nonché la documentazione clinica eventualmente prodotta dall'interessato vengono sottoposte all'esame del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, il quale entro quindici giorni dalla data di ricezione esprime definitivo ed insindacabile parere medico in relazione alla specifica attività professionale svolta dall'iscritto.

Il Sanitario di Fiducia di Inarcassa può procedere, in qualsiasi momento, ad accertamento diretto.

#### **Art. 5 – Modalità di erogazione**

Sulla domanda e sul parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva dell'Associazione la quale autorizza e liquida l'indennità.

La Giunta Esecutiva dell'Associazione può, qualora lo ritenga necessario, richiedere ulteriore documentazione fiscale e/o sanitaria.

La comunicazione dell'eventuale esito negativo è inviata dagli Uffici al richiedente entro i quindici giorni successivi.

L'importo relativo alla indennità viene erogato, su base giornaliera, a cadenza mensile; la liquidazione è condizionata alla produzione della certificazione comprovante il perdurare dello stato di inabilità o di avvenuta guarigione.

#### **Art. 6 – Periodo di erogazione dell'indennità**

L'indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi.

#### **Art. 7 – Importo dell'indennità**

L'indennità per inabilità temporanea è giornaliera e viene calcolata sulla base di una diaria, determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l'evento rivalutato secondo l'andamento dell'indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:

- al 60% fino al 60° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità;
- al 80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

L'indennità per inabilità temporanea non può essere inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell'anno in cui si verifica l'evento, rapportato su base giornaliera, considerato l'anno di 365 giorni.

L'indennità non può essere superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per l'anno di riferimento, rapportato su base giornaliera.

#### **Art. 8 – Verifica persistenza stato di inabilità**

L'associazione può effettuare in qualsiasi momento controlli per accertare il perdurare dello stato di inabilità.

Nel caso in cui l'iscritto non risulti più inabile in modo assoluto all'esercizio dell'attività professionale l'indennità è revocata con effetto immediato.

#### **Art. 9 – Norma transitoria**

L'indennità non può essere erogata per i casi di inabilità temporanea la cui domanda sia antecedente di oltre 60 giorni la data di adozione del presente regolamento.

#### **Art. 10 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

## Dagli Enti

### **■ AGENZIA DEL TERRITORIO. Pubblicati gli elenchi dei comuni con variazioni colturali dei terreni nel 2011.**

L'Agenzia del Territorio rende noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 gli elenchi dei Comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale, relativa alle particelle di terreno oggetto di variazioni colturali nell'anno 2011 e riguardanti le seguenti province della Campania e della Basilicata.

#### **Campania**

Napoli (38 Comuni); Avellino (114 Comuni); Benevento (77 Comuni); Caserta (93 Comuni); Salerno (148 Comuni).

#### **Basilicata**

Potenza (100 Comuni); Matera (31 Comuni).

Attraverso gli elenchi proposti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti che utilizzano le singole

particelle catastali, l'Agenzia del Territorio provvede all'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella propria banca dati.

Gli aggiornamenti sui Comuni pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono disponibili anche sul sito internet dell'Agenzia, alla seguente pagina:

<http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=6118>,

dove è possibile scaricare il modello di richiesta di rettifica in autotutela, per segnalare le eventuali incoerenze riscontrate nell'attribuzione delle qualità di coltura.

Lo stesso modello di richiesta può essere compilato e inoltrato all'Ufficio competente mediante il servizio on line di "consultazione delle particelle interessate da variazione".

Inoltre, ogni elenco può essere consultato sia presso tutti gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio sia presso i Comuni interessati, per tutti i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 2 gennaio 2012

■ **AGENZIA DEL TERRITORIO.**  
**Servizio on line di prenotazione per la presentazione atti di aggiornamento.**

*Alla Regione Campania*

*Alla Provincia di Salerno*

*A tutti i Comuni della Provincia di Salerno*

*Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati*

*Al Presidente dell'Ordine Ingegneri*

*Al Presidente del Collegio dei Periti Agrari*

*Al Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati*

*Al Presidente dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali*

*Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C.*

*Al Presidente del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati*

*Al Consiglio Notarile di salerno*

*Alla Direzione Regionale campania e Basilicata*

*Alla Direzione Centrale cataso e Cartografia*

**OGGETTO - Servizio on line di prenotazione appuntamenti per la presentazione atti di aggiornamento con procedura PREGEO e DOCFA presso gli sportelli dell'Ufficio Provinciale di Salerno.**

Si porta a conoscenza che, preso atto dell'incremento della presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastali e facendo seguito alle informative con Ordini e Collegi professionali, a far data dal **13 febbraio 2012** si procederà all'attivazione - in via sperimentale- del Servizio di Prenotazione on line, come di seguito regolamentato:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dal **lunedì al giovedì**: il servizio avverrà solo previa apposita prenotazione da effettuarsi telematicamente sul sito dell'Agenzia del Territorio all'indirizzo:

<http://www.agenziaterritorio.it/cup/user.php>

nella sezione dedicata ai servizi per i professionisti

- saranno destinate all'uso n° 3 postazioni DOCFA e n° 2 postazioni PREGEO nella giornata di **venerdì** è prevista la presentazione degli atti di aggiornamento NCT ed NCEU in modalità front office senza prenotazione previo ritiro di ticket del sistema elimina code da ritirarsi in Sala Visure per un massimo di n° 30 per atti PREGEO e n° 60 atti DOCFA e con n° 2 prenotazioni a tecnico, o persona formalmente delegata, per ciascuna tipologia.

Non si esclude la possibilità, qualora - entro l'orario di servizio al pubblico - vengano esaurite tutte le richieste relative ai ticket distribuiti, di accettare eventuali altre pratiche PREGEO e/o DOCFA, previa autorizzazione dei rispettivi Coordinatori

- la richiesta di presentazione dei suddetti atti di aggiornamento in deroga a quanto sopra stabilito sarà autorizzata - in via eccezionale - dal Direttore dell'Ufficio o suo sostituto.

Si conferma che, in alternativa alla presentazione presso lo sportello, i professionisti esterni abilitati potranno usufruire della procedura di invio telematico degli atti (DOCFA e PREGEO), per i quali restano attive i seguenti recapiti telefonici:

DOCFA 089.9927107-177

PREGEO 089.9927112-157

Si confida nella massima diffusione del servizio in oggetto a tutti gli iscritti agli Ordini e Collegi in indirizzo e si resta a disposizione per ogni necessaria collaborazione.

Salerno, 24 gennaio 2012



## Approfondimenti e News

da LEGISLAZIONE TECNICA

### ■ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio ultimo è stato pubblicato il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" [▲].

Il Decreto si articola nei seguenti tre Titoli:

- **Titolo I - Concorrenza (artt. 1 - 40)**
- **Titolo II - Infrastrutture (artt. 41 - 67)**
- **Titolo III - Europa (artt. 68 - 98)**

In particolare si segnalano i seguenti provvedimenti di interesse per le professioni tecniche.

#### Professionisti (art.9)

Vengono eliminate le tariffe professionali, sia minime che massime. Il compenso per le prestazioni deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale sulla base di una libera contrattazione tra le Parti. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni necessarie a prefigurare i relativi oneri dall'inizio fino alla fine della prestazione. Il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e va pattuito indicando per ogni prestazione le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il professionista deve, inoltre, comunicare al committente la propria copertura assicurativa, la sua durata ed il relativo massimale.

Con successivo decreto saranno stabiliti nuovi parametri per la determinazione dei compensi professionali e per le contribuzioni alle Casse nazionali ma essi potranno essere utilizzati soltanto nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale mentre l'utilizzazione di tali nuovi parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese comporterà la nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso stesso.

Il tirocinio per i giovani non potrà superare i 18 mesi dei quali 6 potranno essere svolti durante il corso di laurea. E' stato abolito l'equo compenso per i tirocinanti.

A comma 2 è inoltre previsto che "Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse profes-

sionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206."

#### Imprese (art. 1)

Eliminate le limitazioni all'avvio di una nuova attività. Abrogate tutte le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti d'assenso della Pubblica Amministrazione per l'avvio di un'attività economica.

#### Tribunale per le imprese (art. 2)

Il D.L. prevede un Tribunale per le Imprese. Per accelerare la definizione delle controversie, le 13 sezioni specializzate in materia di Proprietà industriale diventano specializzate in materia di Impresa.

In particolare, diventano di competenza delle nuove sezioni le cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui una delle Parti sia una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del Codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario

#### Banche (art. 27)

L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale devono definire entro il 1° giugno 2012, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Tali nuove regole devono essere applicate entro i successivi tre mesi.

La Banca d'Italia fisserà l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca di versa da quella del titolare della carta.

#### Infrastrutture (Titolo II - Capo I)

Il Titolo II del provvedimento al Capo I (artt. 41-55) introduce alcune modifiche al Project Financing previsti dal Codice dei contratti

Le nuove norme prevedono, infatti, l'ingresso di capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.

Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura.

Per quanto riguarda la progettazione sarà possibile evitare la redazione dei primi dei livelli, purchè quello successivo contenga tutti gli elementi previsti per quello non redatto.

#### **Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari (art. 28)**

Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

#### **Assicurazioni responsabilità civile (artt. 30-34)**

Gli agenti assicurativi dovranno offrire ai clienti informazioni su almeno tre diversi contratti forniti da altre compagnie assicurative per coprire la responsabilità civile per auto e natanti. In caso di mancata informazione il contratto è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

■ **L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha approvato una deliberazione [▲] con cui risponde a tutti i quesiti formulati in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**

Nel provvedimento sono trattati i seguenti argomenti:

- ASPETTI GENERALI SULLA TRACCIABILITÀ
- CASI PARTICOLARI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DELLA TRACCIABILITÀ
- FATTISPECIE NON RIENTRANTI NEL PERIMETRO DELLA TRACCIABILITÀ
- ULTERIORI CASI SPECIFICI CHIARITI CON LA DETERMINAZIONE N. 4/2011
- DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

Si ricorda, infatti che tutte le operazioni finanziarie relative a qualsiasi contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o forniture devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati e che tali operazioni finanziarie devono avvenire mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità.

#### ■ **Immobili fantasma, rendita presunta e aggiornamento catastale. La guida dell'Agenzia del Territorio.**

(da Biblus net)

L'Agenzia del Territorio ha pubblicato la Circolare n. 7/2011 [▲] che definisce le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, in seguito all'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto.

La Circolare specifica anche le modalità di trattazione degli atti e la loro notifica ai proprietari degli "immobili fantasma".

Ricordiamo che la Legge Mille Proroghe (Legge 26 febbraio 2011, n. 10) ha definito il 30 aprile 2011 come termine ultimo per l'accatastamento degli immobili fantasma; agli immobili non accatastati viene attribuita una rendita presunta.

In assenza di adempimento spontaneo da parte degli interessati, i tecnici catastali e i professionisti degli Ordini che hanno aderito ai Protocolli d'intesa con l'Agenzia del Territorio svolgono attività di sopralluogo, individuando gli immobili fantasma e predisponendo proposte di aggiornamento catastale.

Gli esiti degli accertamenti vengono registrati nelle banche dati catastali, con la conseguente attribuzione di categoria, classe e rendita catastale presunta

L'Agenzia del Territorio ha pubblicato la Circolare n. 7/2011 che definisce le regole e le procedure per l'aggiornamento catastale degli immobili oggetto di attribuzione di rendita presunta.

La Circolare contiene i seguenti allegati:

- Allegato 1: criteri di registrazione della rendita presunta nelle banche dati del Catasto;
- Allegato 2: criteri per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastale relativi ad immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta.

#### ■ **Indice dei prezzi al consumo Dicembre 2011**

*Comunicato Istituto Nazionale di Statistica.*

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di dicembre 2011, per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicem-



bre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gazzetta Ufficiale 21/01/2012, n. 17

A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995). Il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 dell'indice generale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (senza tabacchi) è pari a 1,373.

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel mese di Dicembre 2011; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si è, dunque, attestato per il mese di Dicembre 2011 con la nuova base 2010 sul valore di 104,00 con una sensibile variazione rispetto a quello del mese precedente.

La variazione mensile è stata del + 0,3 % e quella annua del + 3,2 %. Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato nel periodo tra il 15 Dicembre 2011 ed il 14 Gennaio 2012, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 Dicembre 2010 del 3,880058 %.

Per quanto concerne le locazioni l'indice annuale, ridotto al 75%, si è attestato al 2,400 % e l'indice biennale al 3,825%.

L'Istat spiega che, nel mese di dicembre 2011, per quanto concerne l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, gli incrementi congiunturali più significativi si sono verificati nei capitoli Trasporti (+ 1,7%), Ricreazione, spettacoli e cultura (+ 0,3 %), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili e Altri beni e servizi (+ 0,2% per entrambi).

Variazioni nulle non si sono verificate nei capitoli Prodotti alimentari e bevande analcoliche e Bevande alcoliche e tabacchi.

Variazioni congiunturali negative si sono verificate nel capitolo Servizi ricettivi e di ristorazione (- 0,3%), Servizi sanitari e spese per la salute e Comunicazioni (- 0,2 per entrambi).

Gli incrementi tendenziali più elevati si sono registrate nei capitoli Trasporti (+ 7,1 %), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+ 6,2 %) e Bevande alcoliche e tabacchi (+ 6,0 %). Quelli più contenuti si sono registrati nei capitoli Servizi sanitari e spese per la salute (+ 0,3 %), Servizi ricettivi e di ristorazione (+ 1,7 %) e Istruzione (+ 2,0 %).

Gli incrementi tendenziali negativi si sono registrati soltanto nel capitolo Comunicazioni (- 2,0 %).

Nell'ambito delle 20 città capoluogo di regione, gli

amenti tendenziali più elevati dell'indice NIC si sono verificati nelle città di Potenza (+ 5,3 %), Venezia (+ 4,0 %), Roma (+ 3,8 %); Bari (+ 3,7 %), Trieste (+ 3,6 %); le variazioni più moderate hanno riguardato le città di Campobasso e Cagliari (+ 2,6 % per entrambe), Bologna, Firenze, Perugia e Palermo (+ 2,8 % per tutte e quattro).

### ■ Divieto pagamenti in contanti di importi pari o superiori a 1.000 euro artificialmente frazionati - Circolare ABI.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato la Circolare 11 gennaio 2012, n. 46 recante "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Art 12 del D.L. 201 del 2011 - Prelievi e versamenti di contante", inerente il divieto di trasferire denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è pari o superiore a 1.000 euro ((art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

La circolare dell'ABI precisa che il "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A."

Dunque, il limite di importo di 1.000 euro, essendo riferito ai soli trasferimenti, non può trovare applicazione per operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito.

L'ABI ha ricordato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. n. 231/2007.

Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.



## ■ **Fabbricati rurali: domande per il riconoscimento del requisito di ruralità entro il 31 marzo 2012.**

(da *Lavori Pubblici.it*)

La pubblicazione sul S.O. n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 della **legge 23 dicembre 2011, n. 214** recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201" (Decreto Monti), ha introdotto la lettera d-bis del comma 14 dell'articolo 13, con cui sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2- quater, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedevano, per gli immobili rurali ad uso abitativo, l'attribuzione della categoria A/6 e, per gli immobili rurali ad uso strumentale, la categoria D/10, a seguito della presentazione di apposita domanda di variazione all'Agenzia del Territorio.

L'art. 29, comma 8 del Milleproroghe (decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 in corso di conversione) ha, inoltre, previsto che restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2012** in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, se in sede di conversione dovesse essere confermata questa proroga, sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità entro il 31 marzo 2012 con l'applicazione internet che l'Agenzia ha reso disponibile e che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

(a cura di *Gabriele Bivona*)

## ■ **Autorità LLPP: Sulla Gazzetta il Regolamento attestazioni SOA art. 75 DPR 207/2010.**

(da *Lavori Pubblici.it*)

**19/01/2012** - Sulla Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2012 è stato pubblicato il **Regolamento dell'Au-**

**torità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 21 dicembre 2011** recante "Regolamento in materia di procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 207/2010". [▲]

## ■ **Autorità LLPP: Atto di segnalazione per ridurre i costi amministrativi negli appalti pubblici.**

(da *Lavori Pubblici.it*)

L'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture, lo scorso 12 gennaio ha adottato un **Atto di segnalazione** recante "*Misure per la riduzione dei costi amministrativi negli appalti pubblici*" con cui suggerisce al Governo e al Parlamento alcune **misure finalizzate a ridurre i costi finanziari e gli oneri amministrativi a carico di stazioni appaltanti ed imprese**, nonché a riqualificare gli attori del sistema affinché la spesa pubblica possa diventare veicolo di sviluppo, qualità ed innovazione.

Il nuovo atto di segnalazione predisposto dall'Autorità di vigilanza presieduta da Sergio Santoro, dopo una premessa in cui viene precisato che **il buon funzionamento del mercato degli appalti pubblici è una condizione indispensabile per lo sviluppo del Paese**, impegnando oltre cento miliardi di euro, spesa che si realizza attraverso circa un milione e duecentomila contratti posti in essere da circa 37.000 stazioni appaltanti, che, a loro, volta si organizzano in oltre 60.000 centri di spesa, tratta i seguenti argomenti:

- Riduzione dei costi amministrativi ed ottimizzazione delle risorse attraverso un migliore controllo di gestione.
- Misure per favorire lo sviluppo.
- Rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'Autorità.

Tra le criticità segnalate dalle imprese, vi è l'eccessiva onerosità della documentazione da presentare (ad esempio, moduli, comunicazioni da effettuare, relazioni, controlli, valutazioni, costi per etichettature, per archiviazione delle informazioni e per il supporto alle amministrazioni in sede di verifiche e controlli).

Risulta anche che le imprese interessate tra 5 e 249 addetti partecipano in media a 27 gare l'anno e che, di conseguenza, nella maggior parte dei casi la stessa documentazione relativa all'attestazione dei requisiti viene presentata 27 volte l'anno. Spesso non è prevista, neanche in via opzionale, la trasmissione telematica. Viene, poi, lamentata la carenza di modulistica standardizzata e difficoltà ad accedere on line a tutta la documentazione di gara.



Consapevole dell'attuale quadro l'Autorità propone a Governo e Parlamento un complessivo ripensamento del sistema della raccolta dei documenti a dimostrazione dei requisiti, imperniandolo sull'utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** (BDNCP, art. 60 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.84), affinché quest'ultima diventi il punto di raccordo delle banche dati delle amministrazioni certificanti; l'utilizzo della BDNCP potrebbe consentire, a regime, una verifica in tempo reale delle informazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico, mediante accesso ad un unico sistema e secondo modalità che consentano di tracciare le verifiche effettuate.

Attraverso la BDNCP gli operatori economici non sarebbero tenuti a documentare i requisiti per ogni gara, e le stazioni appaltanti ad effettuare difficoltosi accertamenti presso altri enti certificanti, realizzando, in tal modo, una effettiva semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifiche dei requisiti.

Dette verifiche richiedono attualmente l'interazione con altre pubbliche amministrazioni, e comportano tempi eccessivamente lunghi (70 giorni in media, con punte di 90 giorni) e, spesso, non assicurano un reale controllo sull'affidabilità e capacità dell'operatore economico.

Sul fronte della qualificazione degli attori del sistema, sia dal lato pubblico che dal lato privato, viene proposta nella segnalazione l'istituzione di uno **sportello unico di rilevazione delle stazioni appaltanti**, introducendo un obbligo preventivo annuale di iscrizione in un apposito registro tenuto dall'AVCP; lo sportello unico consentirebbe di creare un patrimonio conoscitivo comune sulla committenza pubblica e di introdurre un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, che ne valuti le capacità amministrative e gestionali, così da assicurare che ogni amministrazione indica gare e gestisca contratti in relazione alle proprie capacità strutturali.

L'Autorità auspica, altresì, un'evoluzione del sistema di qualificazione delle imprese, volta a far acquisire agli operatori economici quelle caratteristiche imprenditoriali necessarie per competere sul mercato in primo luogo nazionale, ma anche internazionale.

Per ultimo, nell'atto di segnalazione viene sottolineata la necessità di attribuire all'Autorità poteri di carattere sanzionatorio nei confronti degli atti posti in essere dalle stazioni appaltanti in violazione della normativa nazionale e comunitaria, nonché compiti specifici in relazione all'istituto dell'accordo bonario per scongiurare un utilizzo scorretto.

*(A cura di Gabriele Bivona)*

## ■ DURC: non sono ammesse autocertificazioni.

Le valutazioni effettuate da un organismo tecnico per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non possono essere sostituite da un'autocertificazione. È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 16 gennaio 2012. [▲]

Ricordiamo, brevemente, che la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) stabilisce che

- i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni hanno validità solo nei rapporti tra i privati;
- le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere certificati o informazioni già in possesso di altre Amministrazioni.

In pratica, gli uffici pubblici hanno soltanto due opzioni: acquisire d'ufficio dati e informazioni sui cittadini o accettare le auto-certificazioni. Al riguardo, gli operatori dell'edilizia hanno sollevato il quesito sulla possibilità di autocertificare il DURC.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la certificazione di regolarità contributiva non consiste semplicemente nell'accertamento di aver effettuato un pagamento a titolo di contribuzione (come si intende dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), ma è un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una azienda, effettuata dopo complesse valutazioni tecniche.

Non è ammessa quindi l'autocertificazione della regolarità contributiva.

*(da Biblus.net)*

## ■ Sostituzione dei maniglioni anti-panico: proroga di 24 mesi.

È stata prorogata di 24 mesi la data entro cui è obbligatorio provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE. La nuova data di riferimento è il 18 febbraio 2013.

Lo ha stabilito il Decreto del 6 dicembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24/12/2011 (\*) relativo alla Modifica al D.M. 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio).

*(da Biblus.net)*

## ■ Detrazioni per riqualificazione energetica: dall'Agenzia delle Entrate la nuova guida alle agevolazioni fiscali.

L'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta pari al 55% delle spese sostenute. Si tratta di riduzioni dell'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge salva-Italia in materia di detrazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida alle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica (detrazione del 55%) [▲].

Le novità introdotte riguardano:

- proroga delle detrazioni per riqualificazione fino al 31 dicembre 2012
- estensione della detrazione a interventi di sostituzione di generatori tradizionali per acqua calda sanitaria con pompe di calore
- nessun limite temporale per le detrazioni del 36%, che dal 2013 inglobano anche quelle del 55%

La guida è così strutturata:

- Introduzione
- L'agevolazione per la riqualificazione energetica
- Gli interventi interessati all'agevolazione
- Tipologia di spesa e relativa detrazione
- Adempimenti necessari per ottenere la detrazione
- Riferimenti normativi
- Appendice

(da *Biblus.net*)

## ■ AVCP: Linee guida per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ...

Determinazione n° 7 del 24 novembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, contenente le *Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture* [▲].

Sullo stesso argomento l'Autorità ha predisposto anche il quaderno [▲]: *Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*.

## ■ Risparmio energetico con l'illuminazione: facciamo "luce" con il manualetto ENEA.

Dai primi anni del 1900 fino ad oggi la lampadina ha fatto molta strada, modificando radicalmente abitudini e bisogni. Oggi non sarebbe possibile compiere anche le azioni più comuni senza luce artificiale; basti pensare che circa l'80% di tutta l'energia elettrica che consumiamo nelle nostre case serve ad illuminare. In questo articolo proponiamo un manualetto pubblicato dall'ENEA sul risparmio energetico ottenibile con l'illuminazione [▲].

Il documento effettua dapprima una panoramica su

- lampade a incandescenza
- lampade alogene
- lampade fluorescenti
- lampade a LED

definendo i concetti principali e elencando pro e contro di ciascuna tipologia.

Sono anche presenti utili indicazioni su

- quali lampade scegliere
- dove e come illuminare

consigli generali circa la sicurezza, il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente.

(da *Biblus.net*)

## ■ Annunci immobiliari di affitto o vendita: dal primo gennaio è necessario indicare la classe energetica.

Ricordiamo che dal primo gennaio 2012 è obbligatorio riportare negli annunci di vendita e di affitto di edifici o di singole unità immobiliari l'Indice di Prestazione Energetica (EPI) e la Classe energetica dell'edificio.

È quanto viene stabilito dall'art. 13 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Decreto Rinnovabili) [▲]. Scopo della norma è quello di incentivare l'edilizia sostenibile e penalizzare gli edifici più energivori.

Brevemente, l'indice di prestazione energetica (EPI) rappresenta il valore di energia annua necessaria a mantenere la temperatura di 20° C negli ambienti per ogni metro quadrato ed è espresso in kWh/m<sup>2</sup>. Chiaramente, più basso è tale valore, maggiore sarà l'efficienza energetica dell'abitazione.

Per quanto concerne le sanzioni previste per la mancata indicazione, la normativa nazionale non fa alcun riferimento: sarà pertanto compito delle Regioni sta-



bilire eventuali multe. Solo la Regione Lombardia ha previsto una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

(da Biblus.net)

### ■ Come calcolare i rimborsi per gli spostamenti: pubblicate le tabelle ACI per il 2012.

I costi chilometrici sono necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettante ai professionisti o ai dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro (come ad esempio i CTU).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2011 è stata pubblicata una prima versione delle tabelle relative al 2012 che contenevano alcuni errori; sulla Gazzetta del 9 gennaio 2012 è stata pubblicata la versione corretta.

Le tabelle sono relative a:

- autovetture a benzina in produzione
- autovetture a benzina fuori produzione
- autovetture a gasolio in produzione
- autovetture a gasolio fuori produzione
- autovetture a GPL - metano in produzione
- autovetture a GPL - metano fuori produzione
- autovetture ibridi ed elettrici
- motoveicoli

Tutti gli importi sono comprensivi di IVA; per gli autoturboni sarà possibile richiedere il calcolo sia al netto che al lordo dell'IVA, spuntando l'apposita casella. È possibile effettuare il calcolo anche direttamente on-line sul sito dell'ACI.

(da Biblus net)

### ■ AVCP e SOA: pubblicato il nuovo Regolamento.

(da Biblus-net)

L'AVCP ha pubblicato il nuovo Regolamento contenente le indicazioni operative.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento dell'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) per l'acquisizione del nulla osta a richiedere la documentazione e gli atti utilizzati da altre SOA.

Il Regolamento [▲] definisce le modalità operative su:

- richiesta del nulla osta all'Autorità per accedere alla documentazione utilizzata da altre SOA;
- verifica di ammissibilità delle domande da parte dell'Autorità;
- annullamento dell'attestazione (art. 75 DPR 207/2010);
- avvio del procedimento sanzionatorio a carico delle SOA (art. 73 DPR 207/2010).

#### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

*Presidente* - Maria Gabriella ALFANO  
*Segretario* - Carmine FIORILLO  
*Tesoriere* - Gennaro GUADAGNO  
*Vice Presidenti* - Mario GIUDICE, Franco LUONGO  
*Consiglieri* - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO  
 Massimo CORAGGIO, Matteo DI CUONZO  
 Lucido DI GREGORIO, Salvatore GAMMELLA  
 Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA  
*Consigliere junior* - Luigi FRAGETTI

#### Orario di apertura al pubblico degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

Chiuso in tipografia il 14/02/2012